



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. delib. 787

data 21.12.2010

OGGETTO:

Istituzione Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.)  
Approvazione del Regolamento

(PROPOSTA PER IL CONSIGLIO)

L'anno duemiladieci, il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 12,45 e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE		ASSENTE	X
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE		ASSENTE	X
FERRARI FRANCO	PRESENTE	X	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	X	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	X	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE		ASSENTE	X
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE	X	ASSENTE	
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE		ASSENTE	X

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale, Dott. Luigi Pilone

Assume la presidenza il Sindaco Stefano Nardi, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
tecnica della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 20.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  
contabile della proposta di deliberazione in argomento

Terracina, 20.12.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** l'articolo 49, comma 1°, del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 che, prescrivendo la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.lgs n. 507 del 15 novembre 1993 a decorrere dal 1° gennaio 1999, disponeva che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sarebbero stati coperti dai Comuni mediante l'istituzione della Tariffa;

**Visto** che con DPR n. 158 del 27 aprile 1999 è stato approvato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione dei componenti di costo da coprirsi mediante le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

**Visto** l'articolo 238, comma 1, del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 che, istituendo la Tariffa Integrata Ambientale, prevede la contestuale soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.lgs n. 22/97 (Tariffa di Igiene Ambientale), a decorrere dalla sua entrata in vigore e salvo quanto previsto dal successivo comma 11;

**Visto** il comma 11 dell'articolo 238 del D.lgs. 152/2006 che stabilisce: *"sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"*;

**Visto** l'articolo 5, comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009, pubblicata in GURI n. 49 del 28 febbraio 2009, con cui è stabilito che *"ove il regolamento di cui al 6° comma dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti"*;

**Vista** la successiva modificazione della citata disposizione di cui all'art. 5.2 quater della L. n. 13/2009, ad opera del DL n. 78/09, art. 23.2, che testualmente recita *"all'art. 5, comma 2quater, del DL 30/12/2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, le parole "30 giugno 2009" sono state sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2009"*,

**Considerato** che la predetta disposizione è stata oggetto di successive proroghe semestrali, sino ad arrivare al 30 giugno 2010 (art. 8- comma 3 del DL 194/2009), che conferisce ai Comuni la facoltà di passare al regime di TIA qualora il Ministero dell'Ambiente non abbia ancora adottato il Regolamento attuativo di cui all'art. 238 citato;

**Valutato** che con l'art. 14 comma 3 del recente Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge il 30 luglio 2011, n. 122, la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs.vo n. 152/2006 è stata qualificata dal legislatore come entrata di natura corrispettiva;

**Ritenuto**, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare attuazione "provvisoria" alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/2006;

**Vista** la circolare Anci Emilia Romagna del 21 giugno 2010 con la quale si ribadisce che in base alle norme sopraccitate i Comuni possono deliberare entro il 30 giugno 2010 il passaggio dalla TIA Ronchi alla TIA corrispettivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 se la delibera regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione, ovvero, in base al D.M 29 aprile 2010, entro il 30 giugno 2010;

**Visto** il "Regolamento per l'applicazione della tariffa integrata ambientale per la gestione dei rifiuti urbani" allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Viste** le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 30/06/09 e n. 169 del 22/12/09 , con le quali il Comune di Terracina ha, rispettivamente, provveduto all'Istituzione della TIA ed all' Approvazione del Regolamento istitutivo della stessa, del Piano dei Servizi di Igiene Urbana e del Piano Economico Finanziario;

**Considerato** che, ad oggi, i predetti atti deliberativi non hanno trovato applicazione a causa di ragioni di natura organizzativa e gestionale;

**Considerato** tuttavia che, permanendo la volontà dell'Ente di istituire la tariffa ambientale in quanto la stessa, oltre a garantire l'integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di igiene urbana, compreso il loro smaltimento e/o trattamento, prevede un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini, superando la rigidità della tassa grazie ad un sistema di calcolo basato sui componenti del nucleo familiare, per l'utenza domestica e sul coefficiente di potenziale produzione dei rifiuti per l'utenza non domestica;

**Visto** che l'articolo 54 del D.lgs 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs 56/98, prevede che "i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**Rilevato** che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, compete alla Giunta municipale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

**Considerato** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60-VIII del 4 agosto 2005 il Comune di Terracina ha individuato la nuova forma di gestione dei servizi di igiene urbana nella S.p.A. mista a prevalente capitale pubblico ex art. 113, comma 5°, n. 2) del

D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii. bandendo, a tal fine, apposita gara di rilievo comunitario per individuare il partner privato con il quale costituire la Società stessa;

**Tenuto conto** che il 1 ° dicembre 2006 veniva costituita la Terracina Ambiente S.p.A. con la quale, in data 16 novembre 2007, è stata stipulata la convenzione di servizio per la gestione delle attività d'igiene urbana nel comprensorio comunale;

**Atteso** che l'articolo 5 dello statuto della Terracina Ambiente S.p.A. prevede che essa è abilitata a svolgere qualunque attività inerente alla gestione dei servizi di igiene urbana nonché ad assumere in affidamento diretto convenzioni e/o concessioni per la bollettazione e riscossione della relativa tariffa;

**Visto** che l'articolo 117, 3° comma del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. prevede che *"qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici"*;

**Visto** l'articolo 49, comma 13, del D.lgs n. 22/97 che recita: *"La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio"*;

**Rilevato** che alla luce dei richiami normativi e statutari innanzi riportati la Terracina Ambiente S.p.A., è da considerarsi sin d'ora naturale affidataria del servizio di gestione e riscossione dell'istituenda Tariffa Intergrata Ambientale (TIA);

**Ritenuto** che, durante il periodo intercorrente tra l'adozione della presente delibera e l'entrata in vigore del disposto del citato articolo 5, comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009, si debba procedere all'istituzione ed all'approvazione del regolamento per la gestione della TIA, nonché al graduale passaggio al gestore dei dati anagrafici occorrenti alla costituzione del database delle utenze domestiche e non domestiche, destinatarie del servizio di igiene urbana e dei connessi costi;

**Visti** i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, qui inseriti a costituire parte integrante del presente deliberato e dato atto che sono tutti favorevoli;

#### **DELIBERA**

1. di revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 762 del 16/12/2010 ad oggetto: "Istituzione Tariffa Integrata Ambientale (T.I.A.) – Approvazione del Regolamento – (Proposta per il Consiglio)";
2. di sottoporre al Consiglio Comunale l'allegata proposta di deliberazione;
3. di trasmettere al Presidente del Consiglio Comunale, la proposta stessa per l'assegnazione della sua trattazione alla competente commissione consiliare.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

**Visto** l'articolo 49, comma 1°, del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 che, prescrivendo la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al D.lgs n. 507 del 15 novembre 1993 a decorrere dal 1° gennaio 1999, disponeva che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sarebbero stati coperti dai Comuni mediante l'istituzione della Tariffa;

**Visto** che con DPR n. 158 del 27 aprile 1999 è stato approvato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione dei componenti di costo da coprirsi mediante le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

**Visto** l'articolo 238, comma 1, del D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 che, istituendo la Tariffa Integrata Ambientale, prevede la contestuale soppressione della tariffa di cui all'articolo 49 del D.lgs n. 22/97 (Tariffa di Igiene Ambientale), a decorrere dalla sua entrata in vigore e salvo quanto previsto dal successivo comma 11;

**Visto** il comma 11 dell'articolo 238 del D.lgs. 152/2006 che stabilisce: *"sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"*;

**Visto** l'articolo 5, comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009, pubblicata in GURI n. 49 del 28 febbraio 2009, con cui è stato stabilito che *"ove il regolamento di cui al 6° comma dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2009, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti"*;

**Vista** la successiva modificazione della citata disposizione di cui all'art. 5.2 quater della L. n. 13/2009, ad opera del DL n. 78/09, art. 23.2, che testualmente recita *"all'art. 5, comma 2quater, del DL 30/12/2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13, le parole "30 giugno 2009" sono state sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2009"*;

**Considerato** che la predetta disposizione è stata oggetto di successive proroghe semestrali, sino ad arrivare al 30 giugno 2010 (art. 8- comma 3 del DL 194/2009), che conferisce ai Comuni la facoltà di passare al regime di TIA qualora il Ministero dell'Ambiente non abbia ancora adottato il Regolamento attuativo di cui all'art. 238 citato;

**Valutato** che con l'art. 14 comma 3 del recente Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge il 30 luglio 2010, n. 122, la Tariffa Integrata Ambientale di cui all'art. 238 del D.Lgs.vo n. 152/2006 è stata qualificata dal legislatore come entrata di natura corrispettiva

**Ritenuto**, pertanto, che in base ai decreti legge n. 208/2008 e n. 78/2010 sia possibile oggi dare attuazione "provvisoria" alla TIA avente carattere di corrispettivo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/2006;

**Vista** la circolare Anci Emilia Romagna del 21 giugno 2010 con la quale si ribadisce che in base alle norme sopraccitate i Comuni possono deliberare entro il 30 giugno 2010 il passaggio dalla TIA Ronchi alla TIA corrispettivo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 se la delibera regolamentare è approvata entro il termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione, ovvero, in base al D.M 29 aprile 2010, entro il 30 giugno 2010;

**Visto** il "Regolamento per l'applicazione della tariffa integrata ambientale per la gestione dei rifiuti urbani" allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Viste** le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 30/06/09 e n. 169 del 22/12/09 , con le quali il Comune di Terracina ha, rispettivamente, provveduto all'Istituzione della TIA ed all' Approvazione del Regolamento istitutivo della stessa, del Piano dei Servizi di Igiene Urbana e del Piano Economico Finanziario;

**Considerato** che, ad oggi, i predetti atti deliberativi non hanno trovato applicazione a causa di ragioni di natura organizzativa e gestionale;

**Considerato** tuttavia che, permanendo la volontà dell'Ente di istituire la tariffa ambientale in quanto la stessa, oltre a garantire l'integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di igiene urbana, compreso il loro smaltimento e/o trattamento, prevede un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini, superando la rigidità della tassa grazie ad un sistema di calcolo basato sui componenti del nucleo familiare, per l'utenza domestica e sul coefficiente di potenziale produzione dei rifiuti per l'utenza non domestica;

**Visto** che l'articolo 54 del D.lgs 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs 56/98, prevede che "i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**Rilevato** che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Finanziaria 2007) prevede che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Visto** che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, compete alla Giunta municipale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

**Considerato** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60-VIII del 4 agosto 2005 il Comune di Terracina ha individuato la nuova forma di gestione dei servizi di igiene urbana nella S.p.A. mista a prevalente capitale pubblico ex art. 113, comma 5°, n. 2) del

D.lgs n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii. bandendo, a tal fine, apposita gara di rilievo comunitario per individuare il partner privato con il quale costituire la Società stessa;

**Tenuto conto** che il 1° dicembre 2006 veniva costituita la Terracina Ambiente S.p.A. con la quale, in data 16 novembre 2007, è stata stipulata la convenzione di servizio per la gestione delle attività d'igiene urbana nel comprensorio comunale;

**Atteso** che l'articolo 5 dello statuto della Terracina Ambiente S.p.A. prevede che essa è abilitata a svolgere qualunque attività inerente alla gestione dei servizi di igiene urbana nonché ad assumere in affidamento diretto convenzioni e/o concessioni per la bollettazione e riscossione della relativa tariffa;

**Visto** che l'articolo 117, 3° comma del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. prevede che *"qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici"*;

**Visto** l'articolo 49, comma 13, del D.lgs n. 22/97 che recita: *"La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio"*;

**Rilevato** che alla luce dei richiami normativi e statutari innanzi riportati la Terracina Ambiente S.p.A., è da considerarsi sin d'ora naturale affidataria del servizio di gestione e riscossione dell'istituenda Tariffa Intergrata Ambientale (TIA);

**Ritenuto** che, durante il periodo intercorrente tra l'adozione della presente delibera e l'entrata in vigore del disposto del citato articolo 5, comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009, si debba procedere all'istituzione ed all'approvazione del regolamento per la gestione della TIA, nonché al graduale passaggio al gestore dei dati anagrafici occorrenti alla costituzione del database delle utenze domestiche e non domestiche, destinatarie del servizio di igiene urbana e dei connessi costi;

**Visti** i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, qui inseriti a costituire parte integrante del presente deliberato e dato atto che sono tutti favorevoli;

## **DELIBERA**

per i motivi e le considerazioni espressi nella narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato, e fatte salve le disposizioni di cui all'emanando regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, di prossima adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come previsto dal comma 2-quater della legge n. 13 del 27 febbraio n. 2009 e successive modificazioni ed integrazioni e dato che ci si riserva sin da ora di emendare il presente provvedimento, nonché tutti gli allegati che ne formano parte integrante;

1. di revocare le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 67 del 30/06/2009 e n. 169 del 22/12/2009;
2. di istituire la Tariffa Intergrata Ambientale (**T.I.A.**), con decorrenza 1 gennaio 2011;

3. di approvare il Regolamento di Istituzione della Tariffa Intergrata Ambientale (T.I.A.), nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di esso;
4. di affidare alla Terracina Ambiente S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore dei servizi di igiene ambientale, l'accertamento e la riscossione della tariffa ;
5. di demandare ad altro atto deliberativo l'Approvazione del Piano dei Servizi di Igiene Urbana ed il relativo Piano Economico e Finanziario, predisposto dalla Terracina Ambiente S.p.A;
6. di stabilire che a decorrere dal 1° gennaio 2011 gli Uffici municipali ad oggi coinvolti, a qualunque titolo, nella gestione del sistema dei prelievi fiscali dell'ente, nel rispetto delle norme previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali, trasferiranno alla Terracina Ambiente S.p.A. - secondo le richieste di quest'ultima - tutti i dati anagrafici e tributari ad essa necessari per la realizzazione e la manutenzione dell'archivio dei soggetti passivi della Tariffa d'igiene ambientale e per l'attivazione delle procedure amministrative volte all'accertamento ed all'imposizione dell'obbligazione, nonché per l'elaborazione del piano dei servizi d'igiene ambientale e del connesso Piano economico e finanziario;
7. di stabilire che rimarrà di competenza dell'Ente Comunale, attraverso gli strumenti fiscali all'uopo previsti, il recupero del gettito TARSU ;
8. di demandare alla Giunta comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo entro e non oltre il 31 marzo 2011;
9. di demandare alla Giunta comunale, entro e non oltre lo stesso termine, l'approvazione della convenzione tra il Comune di Terracina e la Terracina Ambiente S.p.A. inerente alla disciplina della gestione della TIA e prevedente l'istituzione di appositi strumenti di controllo in merito al livello del servizio erogato, suscettibili di risentire della percezione dell'utenza, nonché la definizione di idonee procedure di comunicazione con i cittadini finalizzate al miglioramento della qualità e della trasparenza nell'erogazione dei servizi e la determinazione dei criteri per l'applicazione di eventuali sanzioni in caso di inadempienza parziale o totale;
10. di stabilire che a decorrere dal 1° gennaio 2011 i rapporti tecnico/economico/finanziari correnti tra il Comune di Terracina e la Terracina Ambiente SpA, saranno regolati dalla convenzione di servizio per la gestione della TIA di cui al precedente punto.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
(Dott. Stefano Nardi)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Luigi Pilone)

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **22 DIC. 2010** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Terracina **22 DIC. 2010**

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO COMUNALE

*Enrico Grossi*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Luigi Pilone)

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267);

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267);

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE



**COMUNE DI TERRACINA**

E' copia conforme all'originale.

Terracina, il **22 DIC. 2010**

L'Istruttore Amministrativo  
*Salvatore Lacagnina*